

INTESTAZIONE FITTIZIA VEICOLI

REGIME SANZIONATORIO

(circolare del 23.7.2012)

ART. 94-BIS C.3 DL 285/92;
CIRC. MIN. INTERNO N. 4587 DEL 15/06/2012
CIRC. MIN. TRASPORTI N. 13245 DEL 14/05/2012

Sintesi: dallo scorso 07/06/2012 è operativa la cancellazione d'ufficio dei veicoli in circolazione con intestazione fittizia. In particolare è stabilito che i veicoli per i quali sia stata accertata, in via definitiva, la loro intestazione fittizia siano cancellati d'ufficio sia dall'Archivio Nazionale Veicoli che dal Pubblico

Registro Automobilistico (PRA) su richiesta degli Organi di Polizia Stradale, con contestuale irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 500 a €2.000.

Qualora il veicolo continui a circolare anche dopo la cancellazione d'ufficio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 389 a €1.559 con conseguente sequestro del mezzo finalizzato alla confisca del veicolo.

In nuovo l'art. 94-bis c. 3 del Codice della Strada (introdotto dalla L. 120/2010) dispone che i veicoli per i quali sia accertata in via definitiva l'**intestazione fittizia** siano **cancellati d'ufficio**:

- dall'Archivio Nazionale Veicoli
- dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) su richiesta degli Organi di Polizia Stradale.

FINALITÀ DELLA NORMA: secondo la Circ. Min. Interno n. 4587/2012, obiettivo principale è quello di:

- individuare gli **effettivi responsabili della circolazione dei veicoli** ai fini civili (per eventuali danni a terzi) e prevenire possibili **frodi assicurative**;
- individuare i responsabili di fenomeni di **evasione fiscale (redditometro)**;
- eliminare i **pregiudizi derivanti alla esecuzione forzata** sui beni dei debitori (cd. "**ganasce fiscali**")
- individuare il **debitore della tassa di possesso** e di eventuali **multe per violazioni al Codice della Strada**.

Secondo il ministero, l'art. 94-bis CdS presenta almeno due profili operativi; in particolare:

- è possibile **negare il rilascio dei documenti di circolazione quando si ha il sospetto che la richiesta nasconda un'operazione simulata**. Per definire questi casi, per i quali la richiesta di rilascio della carta di circolazione, del certificato di proprietà o del certificato di idoneità tecnica, sia **stata presentata ma non ancora accolta**, saranno emanate apposite disposizioni attuative (con i DM previsti dall'art. 12, co. 4, L. 120/2010)
- se il **rilascio dei documenti sia stato già ottenuto e sia successivamente provato che l'intestazione è fittizia** non sarà necessario attendere l'emanazione di alcun DM, in quanto l'avvenuto accertamento della violazione, la sua contestazione e la definizione dell'accertamento sono sufficiente garanzia per attivare la procedura di cancellazione.

Il Min. delle Infrastrutture dei Trasporti ha illustrato le **modalità operative** alle quali gli Uffici della Motorizzazione Civile dovranno attenersi all'atto della cancellazione d'ufficio.

ACCERTAMENTO DEFINITIVO E PROCEDURA DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO

Come previsto dalla circolare MIT, dallo scorso **7/06/2012** gli Uffici della Motorizzazione Civile possono attivare la **cancellazione d'ufficio** dei veicoli in circolazione con intestazione fittizia:

- a seguito di **segnalazione della polizia stradale**
- e previa verifica della richiesta.

Tale procedura potrà riguardare anche fatti accertati in precedenza.

Poiché la cancellazione d'ufficio presuppone che l'accertamento dell'intestazione fittizia di un veicolo sia divenuto definitivo, è "**imprescindibile**" che gli UMC **verifichino** preventivamente che la **richiesta** avanzata dagli organi di polizia stradale sia corredata di:

- informazioni
- prove documentali dalle quali risulti in modo incontrovertibile la sussistenza di detto presupposto.

ACCERTAMENTO DEFINITIVO

Il Ministero dell'Interno ha chiarito che l'accertamento è da ritenersi **definitivo** qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il **pagamento della sanzione** amministrativa pecuniaria;
- il trasgressore **non abbia proposto ricorso** avverso il verbale di contestazione e **non abbia effettuato il pagamento** in misura ridotta **della sanzione** amministrativa pecuniaria;
- il trasgressore **abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali o amministrativi di impugnazione** del verbale di contestazione e abbia ottenuto il rigetto dei gravami.

Se l'intestatario del documento di circolazione del veicolo risulti:

- **ignaro dell'intestazione a suo nome;**
- **estraneo all'illecito** (ad es. intestazione a soggetto deceduto antecedentemente) si procederà a una "*preliminare e sintetica*" **comunicazione** all'Ufficio provinciale dell'ACI del luogo in cui è avvenuto l'accertamento al fine di consentire ai competenti Uffici del PRA approfonditi accertamenti qualora, nel frattempo e prima della ricezione da parte dell'ACI della formale richiesta di cancellazione, venga illecitamente richiesta l'annotazione del trasferimento di proprietà del medesimo veicolo ad altro soggetto.

Pertanto, la cancellazione d'ufficio del veicolo:

- deve essere richiesta all'Ufficio provinciale dell'ACI
- solo dopo la definizione dell'accertamento compiuto.

Sarà cura di quell'Ufficio informare la Motorizzazione per la cancellazione anche dall'archivio nazionale dei veicoli.

PROCEDURA TELEMATICA.

Secondo la circolare 13245/2012 del MIT la **cancellazione d'ufficio**, analogamente alle procedure già in uso per la radiazione dei veicoli, è **gestito con procedura telematica** in modo da garantire il contestuale aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli e del PRA.

Esenzione: si rammenta che poiché la cancellazione è una formalità effettuata d'ufficio, la stessa **sarà esente da ogni importo e imposta**. Non è, inoltre, prevista l'emissione e il rilascio di alcuna documentazione.

ASPETTI SANZIONATORI.

Qualora venga accertata l'intestazione simulata (art. 94 c.2 C.d.S):

- **sulla carta di circolazione** dei veicoli
- sul **certificato di proprietà**
- sul certificato di circolazione dei ciclomotori

salvo che il fatto costituisca reato, si applica la **sanzione pecuniaria da € 500 a € 2.000**

- sia **a colui che ha la materiale disponibilità** del veicolo al quale si riferisce l'operazione
- sia **al proprietario dissimulato**.

Esempio:

Il sig. Rossi è titolare di un bar con l'abitudine di non certificare interamente i corrispettivi incassati. Avendo voluto evitare eventuali problemi fiscali nel giustificare l'acquisto di un'autovettura di grossa cilindrata, in passato ha deciso di intestare il mezzo alla propria madre disabile. Proseguire nel mantenere l'intestazione a quest'ultima, pur utilizzando abitualmente in proprio l'autovettura, potrà comportare l'applicazione di una sanzione sia in capo alla madre che a lui stesso (oltre al probabile redditometro applicato in seguito dall'Agenzia delle entrate, che comunque sarà possibile anche ove procedesse ad intestarsi il bene).

Le medesime conseguenze dell'esempio precedente si applicheranno:

- **all'imprenditore individuale dichiarato fallito che procede sistematicamente di intestare tutti i beni ai propri congiunti, al fine di evitare l'azione esecutiva dei creditori;**
- **alla persona fisica con rilevanti iscrizioni a ruolo giacenti presso l'Agente della riscossione che preferisca intestare l'autovettura al proprio figlio maggiorenne.**

CIRCOLAZIONE POST CANCELLAZIONE

Se il **veicolo continua a circolare anche dopo la cancellazione d'ufficio** si applica :

- una **sanzione amministrativa pecuniaria da € 389 a € 1.559**
- con conseguente **sequestro** del mezzo finalizzato alla confisca del veicolo.

Art. 93 c.7 C.d.S: *“Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”*

SANZIONI

INTESTAZIONE FITIZIA	sanzione pecuniaria da € 500 a € 2.000
CIRCOLAZIONE DOPO CANCELLAZIONE D'UFFICIO	sanzione pecuniaria da € 389 a € 1.559

RESPONSABILITA'

Sono esempi evidenti di **accertamento della responsabilità** (Circ. 4587/2012 Min. Interni):

- **l'ammissione**, da parte del soggetto proprietario dissimulato, di non essere proprietario o di non avere la materiale disponibilità del veicolo;
- i pronunciamenti da parte di un'autorità giurisdizionale o amministrativa **in ordine alla "incapacità di agire" del proprietario dissimulato** (es: genitore interdetto);
- **le sentenze di condanna** per fatti dai quali emerga l'intestazione simulata.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO.

Salvo che il fatto per il quale si procede costituisca reato, la violazione dell'art. 94-bis del CdS si concretizza nell'aver richiesto (ovvero ottenuto) il rilascio:

- della carta di circolazione;
- del certificato di proprietà di un veicolo;
- del certificato di circolazione per ciclomotori a favore di un soggetto che:
 - non è l'effettivo proprietario
 - non ha la materiale disponibilità celando il vero proprietario del veicolo (cd "*proprietario dissimulato*").

INDAGINI DA REATO: Il Ministero dell' Interno (circ. 4587/2012) osserva che spesso l'intestazione simulata del veicolo emerge in occasione di indagini relative alla **commissione di reati**. In tali casi, salvo particolari eccezioni, l'illecito amministrativo (art. 94-bis CdS) ha una propria autonomia, peraltro giustificata dall'esigenza di cancellare d'ufficio veicoli fittiziamente intestati e di cui potrebbe essere fatto un illecito utilizzo, "**per cui la contestazione della violazione, se non ostano esigenze investigative, si ritiene possa essere effettuata**".

AUTORE DELLA VIOLAZIONE

Può essere, quindi:

- chi abbia **richiesto il rilascio dei documenti** avendo consapevolezza della simulazione;
- chi abbia **ottenuto il rilascio** a suo nome dei suddetti documenti;
- chi **abbia la materiale disponibilità del veicolo** anche non avendo concorso alla simulazione e, ovviamente, se conosciuto, lo stesso proprietario dissimulato.

www.ermiodinora.com

Nel caso di coincidenza tra i predetti soggetti, si procederà ad una sola contestazione. Qualora, invece, venga identificato, **il proprietario dissimulato** (fittizio) **sarà obbligato in solido con l'autore della violazione.**

Viceversa, l'intestatario fittizio della carta di circolazione, non essendo il proprietario del veicolo, non potrà essere indicato quale obbligato in solido (art. 196 CdS).

VERBALE DI CONTESTAZIONE

Raccolti gli elementi necessari per la contestazione, sarà redatto un apposito **verbale di contestazione** per ogni veicolo fittiziamente intestato, nei confronti di chi:

- abbia fatto richiesta dei documenti;
- ha ottenuto il rilascio dei documenti;

Se conosciuti, la violazione sarà altresì contestata a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo e nei confronti del proprietario dissimulato.

INTESTAZIONE FITTIZIA - FINALITA' -

- evitare l'applicazione del **redditometro/spesometro**
- evitare il pignoramento dei creditori o le "**ganasce fiscali**"
- simulare l'**effettivo responsabile della circolazione del mezzo**
- frodare le Compagnie assicurative (bonus-malus migliore)
- evitare sanzioni **per violazioni al Codice della Strada (patente a punti).**

WWW.ERMIODINORA.COM